



II GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Prot. n. 366

Palermo, 11/03/2026

Oggetto: nota di rettifica - Informativa – art. 8 della Legge regionale 3 agosto 2022, n.15.

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Siciliana

In riferimento alla nota precedentemente trasmessa alle SS.VV., prot. n. 302 del 27/02/2026, si comunica che, per mero errore materiale, nel secondo capoverso è stata riportata la lettera “XX” in luogo della corretta lettera “C”.

Scusandoci per il disguido occorso, trasmettiamo nuovamente la nota di cui all'oggetto, che sostituisce quella precedentemente inviataVi .

Il sottoscritto , Garante regionale dei diritti degli animali ,

Premesso che:

•La normativa vigente in materia di tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo attribuisce ai Comuni specifici obblighi previsti **all’art .4 della Legge regionale 3 agosto 2022, n.15**, tra cui in sintesi:

- il prelievo e la gestione dei cani vaganti e dei gatti liberi, anche tramite convenzioni;
- la custodia, il mantenimento e l’affido degli animali prelevati;
- la realizzazione, gestione e messa a norma delle strutture di ricovero;
- gli interventi di pronto soccorso per animali feriti o ammalati;
- la promozione delle adozioni e delle campagne di sterilizzazione;
- la pubblicazione sul sito istituzionale delle attività svolte e degli animali adottabili.

Per le funzioni attribuitemi dalla stessa legge succitata **all'art. 8 -Funzioni del Garante regionale dei diritti degli animali- che al comma 2, lettera c)** prevede espressamente che egli "promuove la conoscenza delle norme in materia di tutela degli animali e degli interventi posti in essere delle pubbliche amministrazioni a tutela degli stessi", alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene utile richiamare l’attenzione di questa Spettabile Amministrazione comunale su quanto segue:

l’inadempienza agli obblighi di legge in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo, oltre a comportare un danno nei confronti dei diritti degli animali, che ad oggi è d'uopo rammentarlo, sono posti sotto una nuova tutela giuridica diretta, per mezzo della Legge 6 Giugno 2025, n. 82, nonché già da tempo a rango costituzionale, essendo la relativa tutela posta nei principi fondamentali della Carta Costituzionale (art. 9) va intesa secondo la visione che segue:

La condotta omissiva dell’Ente comunale, in persona del Sindaco, che non recupera un animale vagante può configurare una responsabilità amministrativa o, in casi gravi, penale, principalmente per violazione

dei doveri di tutela della salute pubblica e del benessere animale, rientrando in fattispecie come l'**Art. 727 c.p.** (abbandono) per detenzione in condizioni incompatibili, o l'**Art. 328 c.p.** (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione) se non agisce su segnalazione, con conseguenze legali e potenziali **responsabilità erariali** se l'omissione causa danni, dovendo il Comune rispondere del mantenimento e protezione degli animali.

Potenziali Responsabilità per legge

1. Responsabilità Penale (Art. 727 Codice Penale - Abbandono di animali):

- L'omissione prolungata nel recuperare un animale può configurarsi come detenzione in condizioni incompatibili con la sua natura, produttive di gravi sofferenze, punibile con arresto o ammenda.

2. Responsabilità Penale (Art. 328 Codice Penale -Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione):

- Integrabile dal pubblico ufficiale l'incaricato di un pubblico servizio nel caso di omissione di un adempimento che per ragioni di [...] sicurezza pubblica o di ordine pubblico o di igiene e sanità deve essere compiuto senza ritardo o, decorsi 30 giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse, non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, punibile con reclusione o multa.

3. Responsabilità Amministrativa (Sanzioni Pecuniarie):

- In base alle normative comunali e nazionali, possono scattare multe per la mancata adozione di provvedimenti a tutela degli animali e dell'ordine pubblico, specialmente per gli animali randagi.

4. Responsabilità Amministrativa e Contabile (Comune):

- Il Sindaco ha il dovere di vigilare sul territorio. L'inerzia può portare a un danno erariale per il Comune, che è responsabile del mantenimento e della protezione degli animali, specialmente se sequestrati, confiscati o abbandonati.
- **Ulteriori doveri del Sindaco:**
 - Il Sindaco è l'autorità sanitaria locale e deve garantire l'ordine pubblico e la salute, anche per quanto riguarda il randagismo, intervenendo tramite il servizio veterinario e le strutture preposte (es. canili sanitari). La condotta omissiva che può essere integrabile ignorando, volontariamente, un animale in difficoltà, portandone alla morte, può configurare il reato di [Uccisione di animali \(art. 544 bis c.p.\)](#) se sussiste un obbligo giuridico di intervento e l'evento morte è prevedibile, oppure il reato di [Abbandono di animali \(art. 727 c.p.\)](#),
 - **Analisi del Ruolo del Sindaco e Obblighi**

- **Posizione di Garanzia:** il Sindaco, quale autorità locale e responsabile della sicurezza pubblica, ha una posizione di garanzia anche sulla protezione degli animali nel territorio, in base a normative nazionali (es. art. 544-bis c.p. in casi specifici) e locali (regolamenti comunali).
- **Competenze:** La vigilanza e il soccorso sono delegati anche alla Polizia Municipale, che agisce sotto il coordinamento del Sindaco.

2. Possibili Reati in Caso di Omissione

- **Art. 544 bis C.P. (Uccisione di animali):** Se l'omissione del sindaco (o della polizia locale da lui coordinata) impedisce il soccorso, e ciò porta alla morte dell'animale per crudeltà o senza necessità, si può configurare questa fattispecie, punita con reclusione e multa.
- **Art. 727 C.P. (Abbandono di animali):** L'omissione di soccorso in casi di abbandono può integrare questo reato, punibile con arresto fino a un anno o con l'ammenda, con aumenti di pena se avviene su strada.

3. L'Evoluzione Giurisprudenziale e la Sussistenza del Reato

- **Reato Omissivo Proprio:** la Cassazione ha riconosciuto la configurabilità del reato di uccisione di animali anche in forma omissiva, quando l'agente (potenzialmente Sindaco in violazione delle proprie competenze) aveva il dovere di impedire l'evento.

La mancata applicazione delle norme in materia dunque non può essere considerata un semplice disguido amministrativo, poiché tale inadempienza, oltre a contravvenire alle norme di tutela degli animali e di contrasto al fenomeno del randagismo, può incidere direttamente sulla sicurezza delle persone, favorendo l'aumento della presenza di animali vaganti sul territorio, il rischio di incidenti stradali (con conseguente obbligo di risarcimento danni in capo alla P.A. competente) e l'insorgere di situazioni di pericolo ove tra i soggetti vaganti vi siano cani a rischio di aggressività, che possano arrecare nocumento alla pubblica incolumità e comunque costituire pericolo per animali, cose e persone.

Essa può inoltre determinare effetti negativi sul piano socio-economico, generando maggiori costi per la gestione emergenziale del randagismo, compromettendo il decoro urbano e la vivibilità, incidendo potenzialmente sul turismo, incrementando le segnalazioni e i contenziosi e contribuendo al peggioramento della percezione di sicurezza da parte della popolazione.

A valere quale notifica ufficiale, si comunica che la presente nota sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, nella sezione "Informazione", area tematica "Altri contenuti", sottosezione dedicata al Garante regionale dei diritti degli animali.

Distinti saluti.

Il Garante regionale dei diritti degli animali
Dott. Giovanni Giacobbe Giacobbe